

Sintesi delle modifiche all'Ordinanza n. 56/2015

- 1. Nell'art 8 comma 1** è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine di presentazione delle domande di contributo, ad eccezione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE
- 2.** Vengono prorogati al 30 settembre 2017 i termini di fine lavori e la 31 dicembre 2017 i termini per la rendicontazione degli interventi.
- 3. Viene modificato l'art. 13 bis** prevedendo che le domande, che presentino i requisiti di ammissibilità di cui all'allegato 1 all'Ordinanza, ma concluse con esito istruttorio negativo anche parziale dopo la scadenza del termine del 30 aprile, possano essere ripresentate una sola volta entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo da parte del SII.
- 4. Viene inserito l'art. 14 bis** che prevede una modalità semplificata di erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili, per le concessioni di importo inferiore ad €1.500.000,00, alternativa alla procedura ordinaria.
La procedura prevede, sulla base della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione dei contributi:
 - Erogazione di massimo tre stati di avanzamento lavori, ad esclusione del saldo finale, per un importo massimo pari al 70% del contributo concedibile o, se inferiore, all'importo effettivo delle lavorazioni affidate, a fronte dell'asseverazione del tecnico di pari percentuale di avanzamento delle lavorazioni ammesse a contributo; per l'erogazione dell'importo pari al 70% deve essere realizzata almeno l'intera copertura dell'immobile, nel caso di demolizione e ricostruzione dello stesso
 - Erogazione del saldo finale, il quale non potrà essere inferiore al 30% dell'importo totale del contributo concedibile, a fronte della presentazione della documentazione attestante l'esecuzione della totalità delle lavorazioni ammesse a contributo, escludendo la possibilità di presentare una domanda di anticipo;

- La liquidazione del contributo entro 35 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione richiesta per la liquidazione degli stati di avanzamento ed entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione richiesta, per la liquidazione del saldo.
- 5. Viene specificato che **i costi convenzionali della Tabella B)** vengono applicati agli interventi di ripristino di immobili ad esclusivo uso uffici, residenze pertinenti alle attività produttive, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato, industria nonché per interventi di ripristino di fabbricati rurali strumentali con strutture portanti in muratura o con tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali
- 6. Viene inserita la norma transitoria per l'applicazione delle modifiche

Articolo 25

(Norma transitoria)

1. Le modifiche, di cui alla presente Ordinanza saranno applicate, oltre che alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente Ordinanza, anche alle domande in corso di concessione ed erogazione.

2. In caso di contributi in corso di concessione od erogazione la dichiarazione dei beneficiari relativa ai termini di fine lavori, come fissati dalle precedenti ordinanze al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre 2016 si intende d'ufficio riferita al 31 dicembre 2017, ad eccezione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali si intende d'ufficio riferita al 30 settembre 2016.